



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 864

Modifica al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

Indice

1. DDL S. 864 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 864	4

1. DDL S. 864 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 864
XVIII Legislatura

Modifica al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

Iter

6 dicembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.864

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Andrea de Bertoldi](#) ([Fdi](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 47 del 16 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

PAGAMENTO DI IMPOSTE , IVA , SANZIONI AMMINISTRATIVE , RICEVUTA FISCALE ,
ACCERTAMENTI FISCALI

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 6 dicembre 2018. Annuncio nella seduta n. 68 del 6 dicembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 864

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 864

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE BERTOLDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2018

Modifica al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

Onorevoli Senatori. - L'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevede che se le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA, consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. Al riguardo, occorre rilevare come vi siano situazioni in cui i corrispettivi ai beni ceduti e alle prestazioni effettuate, per una serie di motivi, sono stati comunque correttamente e puntualmente annotati nel registro dei corrispettivi, pur senza emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e altre situazioni invece, in cui i beni ceduti sono stati regolarmente fatturati pur senza emissione del documento di trasporto. Occorre, altresì, considerare come sussistono altri contesti, come quelli suesposti, che pur non comportando alcun danno nei confronti dell'Erario, nel caso in cui la relativa imposta è stata correttamente versata entro i termini di legge, sono a livello sanzionatorio, assimilate ad una totale evasione di imposta. Si configura pertanto, un'evidente disparità di trattamento, tra chi non ha emesso lo scontrino fiscale, ma ha integralmente versato l'imposta e chi invece, ha evaso completamente l'adempimento. In tale quadro, il disegno di legge prevede una revisione normativa del trattamento sanzionatorio, nei riguardi di quei soggetti che pur avendo commesso errori formali hanno correttamente liquidato l'imposta dovuta. Pertanto l'articolo unico del provvedimento dispone, l'applicazione nei loro confronti delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e non quelle, ben più pesanti, previste dall'articolo 6, comma 3, primo periodo del citato decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato», sono sostituite dalle seguenti: «è applicata secondo quanto previsto dal comma 1, terzo periodo».

